



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

L'assessore / Il Dirigente Generale / Area / Servizio (sostituire con il nome della unità organizzativa che propone l'adozione del provvedimento.)

Tipo Provvedimento: DDG N. 2742 del 26/04/2017

Oggetto.

Decreto di revoca del DDG. 3990 del 22/07/2016 di assegnazione dell'Accreditamento definito dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia avente CIR: ACA073

L'atto si compone di 10 pagine complessive, compreso il frontespizio

DDG N. 2742 del 26 / 04 / 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 06/03/1976, n. 24;

VISTO l'art. 17 della legge 24/06/1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

VISTO il D.M. n. 166 del 25.05.2001 che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86, che prevede che *"con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana"*;

VISTO il D.P.R.S. n. 25 del 1 ottobre 2015 concernente le "Disposizioni 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30.10.2015;

VISTO il D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016, con cui è stato rilasciato in favore dell'Ente A.N.F.E Delegazione Regionale per la Sicilia con sede legale in Palermo, Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, l'accreditamento definitivo per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale per le sedi operative identificate con il C.I.R.S. ACA073;

VISTA la comunicazione via pec del 31/01/2017 – prot. in entrata n. 8280 del 02/02/2017 – con cui la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha trasmesso, in uno alla richiesta da parte del menzionato Organo Inquirente (proc. pen. n. 130/2015 R.G. mod. 21), l'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa in data 10-13/01/2017 dal Tribunale di Trapani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (proc. n. 2484/2015 R.G. G.I.P.), a carico del legale rappresentante pro tempore dell'Ente A.N.F.E Delegazione Regionale per la Sicilia e di altri soggetti ivi indicati;

VISTA la nota 9005/137.7.2017 del 14/04/2017, con cui l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso il Decreto di fissazione di giudizio immediato emesso dal Tribunale di Trapani – Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

DDG N. 2742 del 26/04/2017

(R.G. G.I.P. n. 664/2017);

VISTA la nota prot. n. 17939 del 06/03/2017, con cui il Dirigente dell'Unità di Staff Coordinamento e organizzazioni sindacali del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha trasmesso la nota prot. n. 0118975/17 del 28/02/2017 del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Trapani Sezione Tutela Finanza Pubblica – Drappello Tutela Spesa Pubblica, recante oggetto: *"Finanziamenti concessi nell'ambito del P.R.O.F. Sicilia 2010 e 2011 e del P.O. F.S.E. Sicilia 2007-2013. Indebita percezione da parte di: - A.N.F.E. DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA, con sede legale di in Palermo, Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, esercente l'attività di "corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale", Cod. Fiscale 80007330873 – Partita I.V.A. 04708730827"*;

PRESO ATTO che l'attività di indagine condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Trapani trae origine dalla denuncia presentata da alcuni corsisti, che lamentavano la mancata corresponsione dell'indennità di presenza e le modalità di svolgimento dei corsi di "addetto alle vendite" e "addetto food" negli anni 2010 e 2011, per i quali, al contrario di quanto previsto, erano state espletate ore di stage in maniera prevalente e con caratteristiche di vero e proprio lavoro dipendente rispetto alle lezioni in aula;

RILEVATO che le indagini menzionate hanno coinvolto, tra le altre persone fisiche e giuridiche, l'Ente A.N.F.E. Delegazioni Regionale Sicilia, tenuto conto di quanto riportato al foglio 2, 3 e 7 della relazione del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Trapani, secondo cui: *"Le indagini, inizialmente, hanno avuto ad oggetto le progettualità finanziarie all'A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia (d'ora in avanti anche ANFE) nell'ambito dei Piani Regionali dell'Offerta Formativa previsti per gli anni 2010 e 2011, aventi come gestore della provvista pubblica l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. La complessa attività investigativa è stata successivamente estesa anche alle progettualità gestite dallo stesso Assessorato per gli anni 2012 e 2013, rispettivamente nell'ambito dell'Avviso 20 e del Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani – Priorità 3, nonché le progettualità pluriennali gestite dal Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana per anni dal 2010 al 2013 nell'ambito degli Avvisi 1 e 2"*;

CONSIDERATO il particolare approfondimento dell'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Trapani nel periodo dal 28/08/2014 al 12/01/2017, come valorizzata al paragrafo 6, **"Le risultanze della attività di indagine"** (pagina 24), dell'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa in data 10-13/01/2017 dal Tribunale di Trapani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (proc. n. 2484/2015 R.G. G.I.P.), secondo cui: *"Le indagini hanno consentito di accettare in modo certo ed incontrovertibile l'avvenuta commissione, ad opera dei soggetti segnalati, di articolate e plurime attività di carattere fraudolento, funzionali - in modo mirato - al perseguimento di erogazioni non dovute di pubblico danaro o comunque dovute in misura inferiore. (...) In realtà la connotazione di artifizi e raggiri ha interessato condotte differenti: in particolare ha riguardato ed è stata concentrata su alcuni gruppi di spese dichiarate dall'Associazione. (...)"*;

CONSIDERATO che, secondo quanto accertato dal Tribunale di Trapani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (proc. n. 2484/2015 R.G. G.I.P.) con l'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa in data 10-13/01/2017, nei seguenti passaggi meritevoli di trascrizione nel presente provvedimento, risulta che:

- pagina 62: *"Gli esiti dei complessivi accertamenti bancati consegnano emergenze istruttorie assai significative. (...) Primo passaggio del complessivo illecito modus operandi è costituito dal conseguimento da parte di A.N.F.E. non dovuti in quanto*

**DDG N. 2742 del 26/04/2017**

ricevuti in forza anche di false attestazione e cioè delle dichiarazioni di asserita spesa per forniture di materiale informatico (...), operazioni commerciali in realtà inesistenti come ampiamente dimostrato sulla base delle risultanze di prova supra illustrate”;

- pagina 83: *“Più in dettaglio, nella procedura di erogazione dei finanziamenti pubblici nel settore della formazione professionale, si deve considerare il rilievo assunto dal rilascio di alcune attestazioni da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario ed alla produzione di apposita documentazione certificante i costi sostenuti. E nel caso di specie – come opportunamente evidenziato dal pubblico ministero – è stata dimostrata la falsità delle certificazioni (...) contenute: sia nelle richieste di erogazione dei vari acconti per la quota gestione nei vari progetti del P.R.O.F. 2010, 2011, 2012 e 2013, nella parte in cui si attestava “di utilizzare il finanziamento ricevuto” in seguito a ciascuna richiesta “esclusivamente per le spese di gestione del progetto” (...); sia nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, laddove attestava che le spese sostenute (...) erano “state sostenute per il progetto e la quota”, allegando altresì appositi elenchi per le spese della quota gestione sostenute (...). Sicché nel caso di specie la disponibilità concreta di pubblico danaro venne conseguita da A.N.F.E. – Delegazione Sicilia in relazione ai fondi erogati nei vari P.R.O.F. 2010, 2011, 2012 e 2013 solo in forza di plurime false attestazioni e della produzione di fatture per operazioni inesistenti (...);*

VISTE le note prot. nn. 5914 del 26/01/2017, 6235 del 27/01/2017, 11138 del 10/02/2017, 12064 del 14/02/2017 e 22622 del 20/03/2017, con cui il Servizio Accreditamento e Albo Regionale della Formazione - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha avviato e condotto in contraddittorio con l'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia il procedimento di revoca dell'accreditamento rilasciato in suo favore giusto D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016 (CIR ACA073), contestando al predetto Ente, alla luce degli accertamenti sopra riportati, la violazione delle disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 25 del 1 ottobre 2015 concernente le *“Disposizioni 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana”*, e nello specifico dell'art. 15, comma 3, lettere c), h), k), l), la cui violazione comporta la revoca dell'accreditamento in caso di:

Art. 15, comma 3, lett. c): *“pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'Amministrazione valuta l'entità dei fatti accertati anche con provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria,*

emanati nei confronti anche di coloro che siano cessati dalla carica, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla contestata condotta, provvedendo alla sostituzione dei rappresentanti ed al contestuale esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi del codice civile, ovvero alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro i soggetti responsabili;”;

Art. 15, comma 3, lett. h): *“violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione al sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici. (...)" emerse a seguito di ulteriori elementi di contestazione a carico dell'Ente nel corso dell'istruttoria del procedimento de quo;*

Art. 15, comma 3, lett. k): *“false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di*

**DDG N. 2742 del 26/04/2017**

accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziarie”;

Art. 15, comma 3, lett. I): “violazione delle clausole contenute nei patti di integrità ovvero nei protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del codice etico di cui all'art. 14 comma 6”;

Art. 15, comma 3, lett. s), in relazione all'Art. 14, comma 6: “ogni altra sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 14, comma 6, ed ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei relativi allegati A, B, C, D ed E e di ogni altra normativa di settore, non sanata o comunque non sanabile dall'organismo entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, accertata dall'Amministrazione o da qualunque

altro ente nell'esercizio dei propri poteri di controllo”;

VISTA la nota prot. n. 49/17/COMM del 02/02/2017 trasmessa da ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia con PEC del 02/02/2017 (nota prot. in entrata n. 8958 del 03/02/2017), avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento di cui al D.D.G. n. 3990 del 22/07/32016 di assegnazione dell'accreditamento definitivo dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia avente CIR ACA073 – Osservazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990”;

VISTA la nota del 03/03/2017, trasmessa in pari data via PEC da parte di A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (nota prot. in entrata n. 18524 del 07/03/2017), recante “Procedimento di revoca dell'accreditamento dell'ANFE Regionale Sicilia CIR ACA073”;

VISTA altresì la nota prot. n. 800/17/COMM del 12/04/2017 trasmessa via PEC in pari data da ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia, avente ad oggetto “Riscontro Vostra Nota n. 22622 del 20.3.2017, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento, di cui alla D.D.G. n. 3990 del 22.07.2016 di assegnazione dell'accreditamento definitivo dell'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia avente CIR ACA073, con nota Dipartimentale prot. 6235 del 27/01/2017”;

PRESO ATTO che quest'ultima nota prot. n. 800/17/COMM del 12/04/2017 è stata tardivamente trasmessa dall'Ente ANFE Delegazione Regionale Sicilia, tenuto conto dei termini fissati dall'Amministrazione con la nota prot. n. 22622 del 20/03/2017, seppur in data anteriore alla conclusione del procedimento di cui al presente provvedimento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di valutarne comunque il contenuto;

VISTA la nota prot. n. 11178 del 10/02/2017, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha attivato apposito tavolo tecnico per la conduzione della istruttoria di cui al procedimento di revoca nei confronti dell'Ente ANFE Delegazione Regionale Sicilia, composto dai Dirigenti responsabili del: Servizio II - Programmazione degli Interventi in materia di formazione Professionale e Formazione permanente; Servizio III - Gestione per gli Interventi in materia di Formazione Professionale; Servizio VII Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di I° Livello; Servizio VI - Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori, Servizio V Contenzioso e Recupero Crediti;

VISTA la nota prot. n. 28723 del 12/04/2017, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, preso atto che sono state oggetto di indagine altresì le progettualità pluriennali per gli anni 2010-2013, nell'ambito degli Avvisi 1 e 2 pubblicati e gestiti dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha richiesto la partecipazione al tavolo tecnico costituito con nota prot. n. 11178 del 10/02/2017 del Dirigente Generale di quest'ultimo Dipartimento;



DDG N. 2742 del 26/04/2017

VISTI i verbali del 23/02/2017, del 03/04/2017 con allegati e del 13/04/2017 con allegati, predisposti dal tavolo tecnico costituito con nota prot. n. 11178 del 10/02/2017 ed ampliato con nota prot. n. 28723 del 12/04/2017, in relazione alla istruttoria condotta nei confronti dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia;

VISTA altresì la nota prot. n. 17230 del 26/04/2017 del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, recante: "Avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento di cui al D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016 di assegnazione dell'accreditamento definitivo dell'ente ANFE – Delegazione Regionale per la Sicilia avente CIR ACA073 – Richiesta informazioni Fatture";

VISTA la nota prot. n. 31775 del 26/04/2017 del Servizio VI - Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori, Servizio V Contenzioso e Recupero Crediti, recante "Conclusione del procedimento di revoca dell'accreditamento di cui al D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016 di assegnazione dell'accreditamento definitivo dell'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia avente CIR ACA073. Proposta.;"

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, D.P.R.S. n. 25 del 1 ottobre 2015 concernente le "Disposizioni 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana": "L'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extraregionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi";

RILEVATO che, il predetto atto (i.e., l'accreditamento) postula una serie di obblighi in capo all'organismo beneficiario da osservare scrupolosamente con la consapevolezza della importanza delle finalità perseguiti in generale con la gestione del denaro pubblico e per il settore della formazione professionale in particolare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 213 del 18/07/2016, secondo cui: "L'essere la formazione professionale finanziata in parte determinante con fondi europei, per realizzare le finalità di coesione sociale e territoriale cui si ispira il Trattato, espone come noto lo Stato italiano ad un delicato profilo di responsabilità verso l'Unione Europea che impone di ispirare l'azione amministrativa "interna" ad uno standard di accentuato rigore sul piano dei controlli (...)" e del TAR Sicilia Palermo, ordinanza n. 644 del 10/09/2014, confermata con sentenza n. 931 del 31/03/2017, "dovendosi privilegiare in questa sede la necessità pubblica di garantire nel settore di interesse la massima regolarità dei soggetti ammessi all'erogazione di finanziamenti pubblici nell'ambito delle attività di formazione";

RITENUTO che, in virtù dei suddetti principi ed alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite in relazione a tutti gli atti sopra menzionati, debbano confermarsi le violazioni contestate all'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia con le note prot. nn. 5914 del 26/01/2017, 6235 del 27/01/2017, 11138 del 10/02/2017, 12064 del 14/02/2017 e 22622 del 20/03/2017, nello specifico:

- **quanto alla violazione dell'art. 15, comma 3, lett. c):** "pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

**DDG N. 2742 del 26/04/2017**

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'Amministrazione valuta l'entità dei fatti accertati anche con provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria, emanati nei confronti anche di coloro che siano cessati dalla carica, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla contestata condotta, provvedendo alla sostituzione dei rappresentanti ed al contestuale esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi del codice civile, ovvero alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro i soggetti responsabili;”, l'Amministrazione ritiene gravi e rilevanti i fatti accertati dall'Autorità Giudiziaria (nello specifico, il Tribunale di Trapani - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - proc. n. 2484/2015 R.G. G.I.P.) con l'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa in data 10-13/01/2017, per fatti che, a prescindere dalle rubriche dei reati contestati anche al legale rappresentante pro-tempore dell'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia, hanno inciso sulla moralità professionale dello stesso e, in generale, sul rapporto fiduciario che si instaura tra l'Amministrazione e l'Ente con l'erogazione di provvidenze pubbliche.

Quanto alla presunta dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione che avrebbe caratterizzato i rapporti successivi tra il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia e quest'ultimo Ente, contrariamente a quanto affermato nella nota prot. n. 49/17/COMM del 02/02/2017 prodotta dall'A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia (“L'A.N.F.E. ha altresì deliberato di costituirsi parte civile nella fase del processo in cui è consentito l'esercizio di tale azione”), risulta esclusivamente dal verbale di assemblea di A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati del 04/02/2017 (pagina 2), quanto segue: “(...) Prende la parola Goffredo Palmieri ed esprime rammarico per l'accaduto, rilevando la necessità di costituirsi parte civile per una netta distinzione delle responsabilità tra il Regionale e il Nazionale. L'Assemblea esprime il proprio unanime consenso (...). È di tutta evidenza, pertanto, che l'ANFE Nazionale si è limitata ad una dichiarazione di intenti per separare la propria posizione da quella dell'Ente titolare dell'accreditamento rilasciato con D.D.G. n. 3990 del 22/07/2017 (l'A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, il quale non ha fornito alcuna indicazioni “in proprio” delle misure da intraprendere nei confronti del suo legale rappresentante pro tempore, né in termini di costituzione di parte civile, né in termini di avvio di automazione di responsabilità in sede civile) e non già per dissociarsi effettivamente dal legale rappresentante pro-tempore. Il fatto poi di avere nominato un Commissario Straordinario, non impediva all'ANFE Nazionale di avviare, a prescindere dai profili penali, specifica e tempestiva azione di responsabilità nei confronti della vecchia amministrazione, nonostante i danni e l'ampio discredito derivato dalla condotta posta in essere negli anni passati, della cui illicitezza, quanto meno sul piano privatistico, non si dubita in questa sede (così, in caso analogo, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 213 del 18/07/2016) e tenuto conto che “il ripristino di un requisito interviene a sopperire ad una sua carenza, ma non vale ad elidere precedenti violazioni e irregolarità riferibili all'ente, che restano autonomamente rilevanti” (così, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 7 del 09/01/2017);

- **quanto alla violazione dell'art. 15, comma 3, lett. h):** “violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione al sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici. (...)" e **lett. k):** “false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziarie”, l'Amministrazione ritiene accertate, sia in



DDG N. 2742 del 26/04/2017

via giudiziale da parte del Tribunale di Trapani - Ufficio G.I.P., sia in via istruttoria da parte del tavolo tecnico, entrambe le menzionate violazioni, tenuto conto delle risultanze istruttorie raggiunte con i verbali del 23/02/2017, del 03/04/2017 con allegati e del 13/04/2017 con allegati, ed in particolare da quanto confermato dal Dirigente Generale Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo cui: “(...) da un'accurata verifica documentale svolta presso i servizi competenti presso il proprio Dipartimento, risultano effettivamente inserite in detti progetti le fatture contestate dalla G. di F. di Trapani all'Ente ANFE. (...) Riguardo specificatamente alle fatture, contestate e già acquisite nel corso di numerosi accessi, queste fanno parte dei rendiconti da cui è scaturita, successivamente, l'erogazione delle risorse riconducibili agli Avvisi 1 e 2/2010. (...) Dalla cognizione effettuata dagli uffici preposti e alla luce di quanto è emerso dalla citata indagine, affiorano chiare violazioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività finanziarie, a valere sugli Avvisi 1 e 2/2010, effettuate a costi reali con particolare riferimento alla falsità della documentazione prodotta dall'Ente. A tal proposito il Dipartimento Lavoro ha chiesto all'Autorità di Gestione di valutare la possibilità e l'opportunità di aprire la relativa scheda OLAF”. Quanto sopra, in via istruttoria, trova conferma nelle risultanze istruttorie acquisite a seguito dell'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Trapani, di cui alla nota prot. n. 0118975/17 del 28/02/2017 e dell'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa in data 10-13/01/2017 dal Tribunale di Trapani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (proc. n. 2484/2015 R.G. G.I.P.), tenuto conto, altresì, che non a caso, il già citato art. 15, comma 3, lett. h), Regolamento per l'Accreditamento 2015 si riferisce a irregolarità “accertate a seguito di controlli e di verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti”, consentendo, quindi, di avvalersi di riscontri fattuali anche non direttamente curati dalla stessa Amministrazione ed effettuati ad altro titolo, quindi, per esempio, a fini di indagine penale, con la conseguenza che “l'autonoma attività istruttoria dell'amministrazione possa, in concreto, ridursi alla valutazione della rilevanza o meno, sul piano amministrativo, dei fatti accertati dalle indagini già effettuate, nonché della gravità o meno, sempre sul piano amministrativo, dei fatti stessi” (così, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 7 del 09/01/2017). Quanto sopra, deve valutarsi altresì, da un lato, con l'evidenza della prova che ha indotto, peraltro, il Tribunale di Trapani Ufficio del G.I.P. ad emettere Decreto di fissazione di Giudizio Immediato del 04/04/2017 (R.G. G.I.P. 664/2017) nei confronti di altro soggetto coinvolto nel procedimento penale *de quo a carico* del quale sono state contestate plurime condotte criminose ivi meglio dettagliate, da altro lato, con l'assenza di alcun contributo partecipativo da parte dell'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia in relazione alle contestazioni relative alle violazioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. h) e k), pur essendo stato messo l'Ente nelle condizioni di partecipare al procedimento amministrativo finalizzato alla revoca dell'accreditamento nei confronti e pur avendo presentato memorie anche tardive, come sopra evidenziate, dal complesso delle quali l'Ente non ha fornito alcun elemento a suo discarico in relazione alla contestazione delle menzionate violazioni di cui all' art. 15, comma 3, lett. h) e k);

- **quanto alla violazione dell'art. 15, comma 3, lett. l):** “violazione delle clausole contenute nei patti di integrità ovvero nei protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del codice etico di cui all'art. 14 comma 6”, come accertato dal tavolo tecnico con verbale del 03/04/2017 e relativi allegati, l'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia ha prodotto a corredo dell'istanza di accreditamento prot. n. 217 del 20/12/2015, da cui è scaturito il D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016 di accreditamento in favore dell'Ente A.N.F.E Delegazione Regionale per la Sicilia, il patto di integrità sottoscritto in data 16/12/2015 dal legale rappresenta pro-tempore, che ha dichiarato che l'Ente avrebbe ispirato “la propria

**DDG N. 2742 del 26/04/2017**

attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti" (art. 4, patto di integrità); condotta che, alla luce delle superiori considerazioni, non trova alcuna conferma, con la conseguente violazione delle clausole contenute nel patto di integrità menzionato;

- **quanto alla violazione dell'art. 15, comma 3, lett. s), in relazione all'art. 14, comma 6:** "ogni altra sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 14, comma 6, ed ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei relativi allegati A, B, C, D ed E e di ogni altra normativa di settore, non sanata o comunque non sanabile dall'organismo entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, accertata dall'Amministrazione o da qualunque altro ente nell'esercizio dei propri poteri di controllo", l'accertata violazione da parte dell'Amministrazione e contestata espressamente con nota prot. n. 22622 del 20/03/2017, risulta maggiormente avvalorata proprio dall'evidenza della prova così come accertata dal Tribunale di Trapani – Ufficio GIP che ha emesso il Decreto di fissazione di giudizio immediato (R.G. G.I.P. n. 664/2017), tenuto conto altresì che l'Ente ANFE Delegazione Regionale per la Sicilia, sul punto, non ha fornito alcuna utile contraria indicazione, idonea a superare le contestazioni rivolte dall'Amministrazione con la menzionata nota prot. n. 22622 del 20/03/2017;

RITENUTO conseguentemente, per i motivi sopra complessivamente indicati e considerata la necessità di garantire nel settore della formazione professionale la massima regolarità dei soggetti ammessi all'erogazione di finanziamenti pubblici nell'ambito delle attività di formazione, di disporre la revoca dell'accreditamento del D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016, con cui è stato rilasciato in favore dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, l'accreditamento per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale per le sedi operative identificate con il C.I.R.S. ACA073;

D E C R E T A

Per le sopra esposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Art. 1

E' revocato il D.D.G. n. 3990 del 22/07/2016, con cui è stato rilasciato in favore dell'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, l'accreditamento per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale per le sedi operative identificate con il **C.I.R. ACA073**.

Art. 2

Per effetto di quanto previsto al precedente Art. 1, è annullato il **C.I.R. ACA073**, assegnato all'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, avente sede in Palermo (PA), Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, al momento della registrazione effettuata, a suo tempo, ai sensi delle Disposizioni di cui al D.P.R.S. n. 25 del 1 ottobre 2015, concernente le "Disposizioni 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30.10.2015.

Art. 3

Per effetto di quanto previsto ai precedenti Artt. 1 e 2, è interdetto con effetto immediato all'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, avente sede in Palermo (PA), Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, lo svolgimento di qualsivoglia attività di orientamento e/o formazione



Euopea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

DDG N. 2742 del 26/04/2017

professionale nell'ambito della Regione Siciliana, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, primo capoverso, D.P.R.S. n. 25 del 1 ottobre 2015, concernente le "Disposizioni 2015 per l'accreditamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30.10.2015.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo entro 60 giorni dalla comunicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa.

Art. 5

Si dispone la comunicazione ad ogni effetto di legge del presente decreto all'Ente A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia, avente sede in Palermo (PA), Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.



**IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)**